




IL CORRETTO IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

Guida al patentino per l'acquisto dei prodotti fitosanitari in Emilia-Romagna

Il patentino

(versione 1.1/2008)



CONTENUTI

A cosa serve
Chi può richiedere il patentino e dove
Cosa fare per ottenere il rilascio del patentino
Cosa fare per ottenere il rinnovo del patentino
Quali sono le norme di riferimento



Materiale didattico realizzato nell'ambito del progetto:
"Modellizzazione dei percorsi formativi per l'uso dei presidi fitosanitari" Rif. PA 2006-518/Rer

Il patentino

A cosa serve

La **conoscenza dei rischi** connessi all'acquisto ed all'impiego dei prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori costituisce un elemento fondamentale per garantire in primo luogo la loro salute ed allo stesso tempo l'immissione sul mercato di prodotti destinati al consumo umano ed all'alimentazione del bestiame igienicamente sicuri; rappresenta inoltre la condizione indispensabile per tutelare l'ambiente in cui viviamo. La conoscenza delle "regole" che disciplinano la materia tutela poi l'utilizzatore da eventuali sanzioni amministrative e/o penali conseguenti ad un uso improprio di tali prodotti accertato da parte degli organi di controllo.

L'uso dei prodotti fitosanitari può avere sia un **impatto diretto sulla salute umana**, dovuto alle intossicazioni acute e croniche, con effetti letali, mutageni, cancerogeni, teratogeni e sviluppo di malattie allergiche, sia **indiretto attraverso l'assimilazione di eventuali residui contenuti negli alimenti** di origine vegetale o animale. Costituisce inoltre una potenziale **fonte di rischio per l'ambiente** con ripercussioni che possono riguardare le acque, il suolo e l'aria.

Per **acquistare** prodotti fitosanitari etichettati e contrassegnati con il simbolo di pericolo **T+** e l'indicazione di pericolo "**MOLTO TOSSICO**" o con il simbolo di pericolo **T** e l'indicazione di pericolo "**TOSSICO**" o con il simbolo di pericolo **Xn** e l'indicazione di pericolo "**NOCIVO**" occorre possedere una apposita **autorizzazione**, nota comunemente come **patentino**.

Chi può richiedere il patentino e dove

Ogni cittadino maggiorenne può richiedere il patentino inoltrando domanda all'Ente preposto, che in Emilia-Romagna è l'**assessorato agricoltura dell'Amministrazione provinciale di residenza**.

Cosa fare per ottenere il rilascio del patentino

Coloro che **non possiedono un titolo di studio specifico** (laurea in Scienze Agrarie o in Scienze della Produzione animale ovvero titoli di studio universitari equiparabili, diploma di perito agrario o agrotecnico), devono necessariamente **frequentare un corso di preparazione, della durata di 18 ore, e sostenere un esame** di idoneità orale, o basato sulla soluzione scritta di quiz, di fronte ad un'apposita commissione.

Unica **eccezione** è rappresentata dai laureati in chimica, medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche e farmacia nonché i diplomati in farmacia ed i periti chimici i quali sono esentati dall'obbligo di frequentare il corso ma debbono comunque sostenere l'esame.

Cosa fare per ottenere il rinnovo del patentino

Anche per il rinnovo del patentino (**ogni 5 anni**) occorre frequentare un **corso di aggiornamento, della durata di 9 ore**, ma, e questa è una delle principali novità introdotte, **non è più necessario sostenere un nuovo esame**.

Sarà infatti sufficiente effettuare una **verifica di apprendimento** organizzata all'interno del corso.

Quali sono le norme di riferimento

Le norme che riguardano i prodotti fitosanitari sono soggette a mutamenti consistenti e continui; ciò richiede il costante aggiornamento di tutti gli operatori del settore che devono essere informati tempestivamente sugli effetti che le nuove norme producono quasi quotidianamente, anche per non incorrere in errori che potrebbero dar luogo a sanzioni amministrative. Le recenti norme comunitarie hanno delineato una strategia che tende a promuovere e tutelare la salute del cittadino (operatore, fruitore dell'ambiente, consumatore) attraverso la formazione e responsabilizzazione degli imprenditori agricoli che utilizzano prodotti fitosanitari e l'esecuzione di controlli ufficiali sui prodotti alimentari.

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001 (**DPR 290/01**) "**Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti**" ha introdotto da alcuni anni diverse modifiche alle norme che riguardano le modalità di vendita, di acquisto e d'impiego dei prodotti fitosanitari oltre ad alcune semplificazioni al registro dei trattamenti (noto anche come "quaderno di campagna").

Alcune novità introdotte di recente interessano le norme che riguardano sia la sicurezza dei lavoratori agricoli, e quindi le responsabilità dell'agricoltore e dei suoi lavoratori, sia la salvaguardia dell'ambiente. Quest'ultimo aspetto comprende lo smaltimento dei contenitori dei prodotti fitosanitari, ma anche il rispetto di specifici vincoli applicativi che hanno lo scopo di tutelare alcuni comparti ambientali come ad esempio quello acquatico.

Il succitato DPR 290/01 ed il precedente **Decreto Legislativo n. 194 del 17 marzo 1995** (D.Lgs.194/95 - Attuazione della Direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari) costituiscono le due principali norme di riferimento in materia di prodotti fitosanitari.

Tuttavia vi è da ricordare che dall'aprile del 2003 è entrato in vigore il **Decreto Legislativo 14 marzo 2003, n. 65** (D.Lgs.65/03 - Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi) in cui si può evidenziare che per la prima volta, nell'ambito del nostro ordinamento legislativo nazionale, i prodotti fitosanitari entrano nel campo d'applicazione della normativa in materia di classificazione, imballaggio, etichettatura di pericolo e schede informative in materia di sicurezza (SDS) dei preparati pericolosi.

Da quella data, gradatamente tutti i prodotti fitosanitari presenti in commercio sono entrati nel campo d'applicazione del D.Lgs.65/03 e dal 31 gennaio 2007 possono essere commercializzati ed utilizzati solamente prodotti che rispettano questa nuova normativa.

Infatti **dall'1 settembre 2008 sono stati armonizzati a livello europeo** tutti i **valori dei limiti massimi di residuo** dei prodotti fitosanitari tollerati sulle derrate agricole. Si tratta di un importante provvedimento che consente la libera circolazione delle derrate agricole all'interno dell'Unione europea e, di fatto, elimina possibili barriere commerciali o vantaggi competitivi da parte di alcuni Stati membri rispetto ad altri.